COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per la energia nucleare. (3875) 819

PRESIDENTE 819, 820, 822
TOZZI CONDIVI, *Relatore*. 820, 822
JACOMETTI. 820
COSSIGA 821
NANNUZZI 821

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le Attività assistenziali italiane e internazionali. (A. A. I) (3969). 822

PRESIDENTE 822, 824, 825, 827, 828, 829, 830
BERRY, *Relatore* . . 823, 825, 826, 827, 828
NANNUZZI 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830
BISORI, *Sottosegretario di Stato all'Interno* 825 828, 829

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

PITZALIS ed altri: Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola. (*Urgenza*). (3289) 832

PRESIDENTE 832
BERRY, *Relatore* 832

Votazione segreta:

PRESIDENTE 833

La seduta comincia alle 9,25.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per la energia nucleare (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per la energia nucleare ».

Sul disegno di legge, che viene sottoposto al nostro esame nel testo approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 14 giugno 1962, è richiesto il parere della V Commissione (Bilancio) e della VII Commissione (Difesa). Devo dire che, mentre la V Commissione in data 10 luglio ha deliberato di esprimere parere favorevole, quanto alla VII Commissione, il parere non è stato dato. Ma, i termini essendo ormai scaduti e non essendo stata richiesta una proroga in tal senso, dob-

biamo intendere che essa vi abbia rinunziato e, quindi, possiamo senz'altro procedere all'esame del provvedimento in sede legislativa.

Il Relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho già avuto occasione di riferire su questo disegno di legge in sede referente, prospettando alla Commissione come, in linea generale, il relatore sia favorevole alla sua approvazione.

Il motivo del ricorso a questo provvedimento è semplice quando si pensi che l'Amministrazione viene a trovarsi oggi dinanzi ad uno dei problemi che sono destinati a diventare sempre più assillanti e cioè, nel caso specifico, la necessità di procurarsi personale tecnico per sopperire alla quale si deve ricorrere ad assunzioni sulla base del contratto privato.

Al Senato la discussione su questo disegno di legge è stata assai ampia e, alla fine, esso è stato approvato nel testo che viene stamane al nostro esame. In quella occasione, sappiamo, sono sorte alcune questioni formali. Cioè, si è detto da alcuni che era del tutto inutile ricorrere a questo disegno di legge poiché esiste l'articolo 380 del testo unico delle disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato. Dopo lunghe discussioni, è stato infine accettata l'impostazione governativa e si è giunti ad approvare cioè, il testo che stiamo esaminando.

Il disegno di legge consta di due parti, la prima riguardante il personale che viene assunto con contratto di diritto privato – articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 – la seconda riguardante, invece, il personale che viene assunto mediante regolare concorso, che diventa personale impiegato dello Stato a tutti gli effetti e per il quale viene fissato un organico attraverso gli articoli 7 e seguenti. Il personale che passa in questo ruolo organico è personale di concetto.

Il Senato ha modificato l'originario articolo 2 del disegno di legge governativo, laddove ha aumentato le indennità che vengono liquidate annualmente a questo personale assunto con contratto privato, portandone le relative misure annue lorda a lire 2 milioni e 600.000 per il posto di direttore, lire 2 milioni e 150.000 per i posti di ricercatore e lire 1.700.000 per i posti di programmatore.

Ma, osservo, anche questa misura di compenso è pur sempre irrisoria, ove si consideri quella che è la concorrenza che in questo campo esercita l'iniziativa privata.

Per quanto riguarda il dettaglio, io ritengo non vi sia nulla da osservare in particolare. C'è forse soltanto qualcosa da rilevare agli articoli 10 e 11; qualcosa che concerne, diciamo così, una disposizione transitoria. Ma, questa disposizione rispecchia, in sostanza, le leggi d'ordine generale in vigore, perché in essa si parla di concorso, di titolo di studio, di anzianità. Per cui, io non avrei nulla in contrario a che si proceda senz'altro all'esame dei singoli articoli e nulla avrei da rilevare circa gli articoli stessi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Tozzi Condivi e dichiaro aperta la discussione generale.

JACOMETTI. Ho fatto presente l'altra volta, quando il disegno di legge venne discusso in sede referente, che era mio desiderio esporre le ragioni per cui io sono contrario a questo provvedimento. Sono contrario perché con esso si propone l'istituzione di questo ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare presso il Ministero della difesa, per cui, in ultima analisi, questo ruolo dovrà conseguire, una volta istituito, scopi militari. Se non si fosse trattato di istituire uno stesso ruolo organico presso altri dicasteri, la cosa avrebbe avuto diverso significato ed il nostro atteggiamento sarebbe stato diverso perché, anzi, credo che questi particolari studi debbano essere anche da noi, in Italia, coltivati, portati avanti e adeguati ai tempi. Ma, l'istituzione di questo ruolo presso il Ministero della difesa non può che assumere un significato che contrasta con il nostro orientamento. Infatti, si tratta di assumere non soltanto personale specializzato in alcune branche, in possesso di alcune lauree, come quelle in medicina e chirurgia, ma anche di personale in possesso di ben altre lauree, come quelle in scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, ingegneria. Il che significa che, sia pure a lunga scadenza, sia pure senza specificarlo adesso, c'è una precisa visione, quella cioè di andare verso un armamento atomico o, quanto meno, prepararne le condizioni.

Ora, poiché io sono contrario a qualsiasi armamento atomico, per qualsiasi Stato, e soprattutto ad un armamento atomico del nostro Paese, il quale per tutte quelle considerazioni che tutti conoscono, non potrà mai raggiungere un livello di concorrenza con altri paesi, non vedo perché noi si debba preparare queste condizioni, aprendo in questo modo una strada che, inevitabilmente, è destinata a condurci in un vicolo chiuso.

Per queste ragioni, appunto, io sono contrario al provvedimento in discussione.

COSSIGA. Vorrei anzitutto, almeno in una certa misura, tranquillizzare l'onorevole Jacometti. In realtà penso che questo disegno di legge sia stato predisposto per far fronte a quei servizi tecnici che, comunque, sono connessi con l'impiego dell'energia atomica, non soltanto da parte nostra, ma anche da parte degli altri! I servizi tecnici che si vogliono istituire – e lo dimostra il fatto che sono previste assunzioni di laureati in chimica ed in fisica, ma, altresì di laureti in medicina e chirurgia! – sono destinati anche per una possibile difesa; tengo a rilevare che tutta la tecnica, diciamo, anche di difesa civile oltre che di quella militare, inducono a considerare, per forza di cose, la possibilità di un attacco atomico, per cui sul piano, direi quasi profilattico, s'impone la necessità di approntare un'adeguata difesa. Comprendo che, quando noi affrontiamo problemi relativi alla difesa, quando prendiamo in considerazione questioni che riguardano il Ministero della difesa, si sia portati sempre ad impostare i problemi in termini che si riferiscono alla possibilità di una guerra. Ma, purtroppo di questa possibilità, una volta ormai che esiste, e questo lo pensano tutti gli Stati del mondo, non possiamo non tener conto anche se tutti siamo orientati contro ogni guerra e contro ogni situazione foriera di guerra.

È per queste ragioni che io sono assolutamente favorevole alla assunzione, da parte della pubblica amministrazione, di personale con contratto che, praticamente, dovrebbe essere di diritto privato per le finalità di cui al disegno di legge. Faccio soltanto un'osservazione. Poiché si tratta di personale tecnico, da assumersi mediante rapporto di impiego di natura privatistica, avrei alcuni dubbi circa talune norme che sono state inserite nel testo in esame e che sembrano derogare, in certa maniera, alla natura appunto privatistica di questo rapporto d'impiego: mi riferisco alla misura della retribuzione. Se noi stabiliamo una norma che consente l'assunzione per contratto privato, penso che lo facciamo per concorrere sul mercato del lavoro dei tecnici. Ora, a me non sembra che con la retribuzione annua di 1 milione e 700 mila lire, in questo settore, sia possibile fare qualcosa di concreto. Perché si è già visto che il personale tecnico specializzato, assunto presso altri centri di lavoro, è retribuito molto meglio. Io non formulo al riguardo proposte concrete, dico soltanto che è mia impressione che sia bene adottare il principio del rapporto di lavoro privato, ma che a questo principio noi, praticamente, veniamo a derogare con gli articoli 2 e 4 del disegno di legge in esame.

NANNUZZI. L'articolo 1 del disegno di legge prevede che il Ministero della difesa può avvalersi per le esigenze degli studi e delle ricerche nel campo dell'energia nucleare dell'opera di persone estranee all'Amministrazione. Ne risultano chiare le finalità del disegno di legge: quelle, cioè, di porre in condizione il Ministero della difesa di poter disporre di personale specializzato in questo ramo non certo ai fini dello sviluppo della ricerca scientifica. E questo perché, infatti, nel nostro Paese, già esistono enti ed istituti scientifici, dove questi studi vengono coltivati ed i cui risultati sono a disposizione, evidentemente, dello Stato. È inutile ricordare qui il Centro di Frascati, quello di Ispra, quello del Garigliano. Quindi, c'è tutta una serie di strutture sia pure meno sviluppate rispetto a quelle degli altri paesi, e comunque una serie di studi e di attività in atto che, evidentemente, sono a disposizione dello Stato italiano. Non si comprende quindi perché il Ministero della difesa non debba avvalersi di tutte queste strutture per i suoi fini.

Nel disegno di legge non è detto in modo chiaro e specifico a che cosa si miri, quale finalità si persegua con l'istituzione di questo nuovo ruolo di tecnici, di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare e, al tempo stesso, con l'assunzione di personale con contratto privatistico. Io ritengo che, se si tratta di esigenze di studi nel campo della energia nucleare, la necessità relativa può essere soddisfatta dalle istituzioni che già esistono nel nostro Paese e che possano essere poste benissimo a completa disposizione anche del Ministero della difesa. Se, invece, si tratta di altra finalità che qui non viene specificata e chiarita, noi, non possiamo dare il nostro assenso.

Questo, per quanto riguarda la questione nelle sue linee generali. Per quanto riguarda quelle particolari, osservo che, a proposito del contratto privatistico noi già più di una volta ci siamo dichiarati contrari, in quanto non dovrebbe trovarsi alle dipendenze della pubblica amministrazione che personale assunto a norma delle leggi vigenti, il cui rapporto non sia, cioè, regolato altrimenti che sulla base della disciplina generale, giuridica ed economica del pubblico impiego, anche se comprendo che, per quanto riguarda questo particolare personale, si debba prevedere un

trattamento diverso da quello degli altri dipendenti dello Stato soprattutto dal punto di vista economico, trattamento che può esser attribuito con una nuova legge, ma tenendo pur sempre fermi tutti gli altri presupposti, soprattutto di carattere giuridico, che debbono intercorrere tra il dipendente e la pubblica amministrazione. Quindi noi, su questo, avanziamo riserve. Inoltre, per quanto riguarda poi la istituzione del ruolo del personale tecnico di concetto, anche in questo campo, io non riesco veramente a comprendere come sia possibile, come si giustifichino le norme relative. È un settore, quello dell'energia nucleare, del tutto nuovo per l'Amministrazione dello Stato. È un campo in cui solo da pochi anni si è potuto esplicare una attività di carattere scientifico, tecnico, ecc. E, nonostante questo, si riesce, da parte del Governo, anche in questo campo sorto ieri, per non dire addirittura oggi, a presentare una norma di deroga alle disposizioni generali in base alla quale vengono già riservati dei posti anche per un personale che dovrebbe essere in ogni caso assunto al di fuori di ogni possibile preferenza. Anche in questo campo, ripeto, che è il campo più strettamente scientifico, caratterizzato, tecnico, si propone una riserva di posti !

All'articolo 10 rileviamo una norma quanto mai strana, diretta a stabilire, cioè, che nei concorsi banditi entro tre anni dall'entrata in vigore della legge – quindi la norma è applicabile non a questo primo concorso soltanto, quello iniziale, ma a quelli che si avranno entro i tre anni successivi – almeno la metà dei posti, si dice in sostanza, può essere riservata a coloro che per almeno un anno abbiano comunque svolto presso l'Amministrazione militare mansioni di concetto nel campo dell'energia nucleare ! Quindi, in tutti i concorsi che saranno indetti nel giro di tre anni saranno riservati dei posti a chi avrà per un anno svolto queste mansioni di concetto. È un modo veramente singolare e, direi, inconcepibile, di agire.

Non solo, ma poi, « abbiano comunque » è espressione latissima ! E la si ritrova al successivo articolo 11, dove si legge che, per i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo, che anteriormente alla nomina abbiano comunque svolto per almeno un biennio presso l'Amministrazione militare mansioni di concetto nel campo dell'energia nucleare, l'anzianità di servizio richiesta per la promozione alla qualifica superiore è ridotta di un anno. Anche qui, si prevede la riduzione di un anno dell'anzianità.

All'articolo 13 si stabilisce, inoltre, che gli incarichi conferiti a norma dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per le speciali esigenze di cui ai precedenti articoli, sono prorogati sino alla data in cui hanno effetto i contratti per quanto attiene al personale di cui all'articolo 1 e fino alla prima attuazione del ruolo per quanto attiene al personale di cui all'articolo 7.

Io, francamente, anche per queste ultime ragioni, per questo provvedimento non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola l'onorevole Berry. Comunque, le argomentazioni che sono state portate in questi primi interventi in sede di discussione generale, mi inducono a ritenere che sia alquanto difficile proseguire stamane nell'esame di questo disegno di legge assente il Ministro della difesa.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Faccio tuttavia osservare che al Senato, discutendosi questo provvedimento, queste osservazioni sono già state fatte ed hanno anche avuto una risposta !

PRESIDENTE. Sono del parere che, dato il carattere degli interrogativi che sono stati avanzati, forse sentirci rispondere direttamente dal Rappresentante del Ministero della difesa sarebbe utile.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Se lei crede ! Però, ripeto, al Senato già sono state dette.

PRESIDENTE. Direi di rinviare questa discussione, dato che dovremo tenere seduta anche venerdì, pregando l'onorevole Pugliese, Sottosegretario per la difesa, di voler essere presente. Restando inteso che è aperta la discussione generale e che è iscritto a parlare l'onorevole Berry, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviata a venerdì 3 agosto.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le Attività assistenziali italiane e internazionali (A. A. I.) (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3969).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) ».

Il disegno di legge viene al nostro esame nel testo approvato dalla I Commissione permamente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) del Senato della Repubblica, nella seduta dell'11 luglio 1962. Sul provvedimento la V Commissione (Bilancio), in data 25 luglio, ha deliberato di esprimere parere favorevole.

Il Relatore, onorevole Berry, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERRY, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge del quale iniziamo la discussione propone la istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) ed il trasferimento della stessa amministrazione al Ministero dell'interno.

Come accennava l'onorevole Presidente, il provvedimento è già stato esaminato ed approvato, con talune modifiche rispetto al testo originario del disegno di legge predisposto dal Governo, dall'altro ramo del Parlamento.

La parte più cospicua del provvedimento è quella intesa a dare una sistemazione al personale che da quindici anni a questa parte presta la propria attività presso l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali. Dico questo per sottolineare che il provvedimento attualmente al nostro esame non si propone affatto una riorganizzazione dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane e straniere. Quest'ultimo problema, potrà essere semmai esaminato in sede di riforma della pubblica amministrazione e, in particolare, della riforma della amministrazione della assistenza pubblica.

Noi dobbiamo, quindi, intrattenerci in modo particolare sulle questioni concernenti la istituzione di ruoli organici presso la predetta amministrazione. Non so se la Commissione ritenga sia opportuno ch'io faccia una breve esposizione sui precedenti di questa amministrazione, sul modo in cui essa è sorta, sulle leggi che attualmente ne regolano la attività. In ogni modo, sono a disposizione degli onorevoli colleghi per ogni ulteriore chiarimento che mi venisse richiesto al riguardo e mi riservo di dare le eventuali spiegazioni che saranno richieste dai colleghi, dopo la mia breve esposizione.

Ritengo che da parte nostra vi sia un motivo di urgenza ad approvare il provvedimento, in quanto il personale, da oltre 15 anni, presta la propria attività presso l'Amministrazione aiuti internazionali senza avere alcuna possibilità di sviluppare la propria carriera che, peraltro, viene assicurata a tutti i pubblici dipendenti.

Ciò dipende dal fatto che l'Amministrazione aiuti internazionali è sorta nell'immediato dopoguerra per esigenze di carattere eccezionale, come per esempio quella di avviare l'Italia alla ricostruzione.

L'Amministrazione aiuti internazionali è dotata di autonomia amministrativa ed è una amministrazione *sui generis*. A questo riguardo si potrebbe dire che, poiché la riforma della pubblica amministrazione è di là da venire, per far fronte alle particolari esigenze, l'Amministrazione deve adeguarsi, modificando le proprie strutture, così da essere più efficiente e più rispondente alle esigenze che via via si prospettano.

Il provvedimento, per quanto riguarda la istituzione dei ruoli organici presso l'Amministrazione degli aiuti internazionali, consta di 10 articoli. Nell'articolo 2 è prevista l'istituzione dei ruoli organici e gli articoli successivi dettano norme per la sistemazione di tale personale che attualmente è posto alle dipendenze della stessa Amministrazione.

L'attuale consistenza del personale è così composta: personale comandato, costituito da 15 impiegati di ruolo di altre amministrazioni; personale del ruolo aggiunto, che venne istituito a simiglianza di altre amministrazioni, con una forza numerica di 495 unità; personale avventizio: 25; personale assunto in base alla legge n. 296: 275 unità; operai in numero di 55 e operai che svolgono mansioni salariali in numero di 86.

Come si rileva dalle tabelle allegate, gli impiegati sono inferiori all'entità del personale che attualmente presta servizio presso la Amministrazione aiuti internazionali. Infatti, su 915 persone, gli organici hanno una consistenza numerica di sole 503 unità. La disparità delle due entità è data dal fatto che l'Amministrazione aiuti internazionali ritiene di avere la possibilità di svolgere in prospettiva i compiti istituzionali con il personale del ruolo organico; ma attualmente sono attribuiti alla stessa Amministrazione dei compiti di carattere transitorio per cui è necessario trattenere questo personale in soprannumero che verrà via via via assorbendosi come viene disposto dagli articoli del disegno di legge in esame.

Desidero aggiungere che, nel suo complesso, il disegno di legge non si discosta dalle norme che regolano lo *status* degli impiegati civili statali se non per quanto riguarda peculiari esigenze della stessa Amministrazione e

la sistemazione del personale in sede di prima attuazione di questo provvedimento.

Nel complesso ritengo che il provvedimento meriti la nostra approvazione e ritengo che, sotto il profilo della discussione generale, non ci sia più nulla da aggiungere da parte mia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Io sono costretto a concordare con l'onorevole Berry. Dico costretto in quanto nella valutazione complessiva di questo provvedimento non posso andare poi, in questo mio concordare con quanto egli ci ha detto, al di là di quanto attiene all'inquadramento del personale, per la soluzione cioè dei problemi che ci vengono prospettati per il personale, dato che, per quanto riguarda le attività del personale nel suo insieme e quindi, le finalità istituzionali dell'Amministrazione aiuti internazionali, qui nel provvedimento, praticamente si fa riferimento soltanto alle norme attualmente in vigore che restano tali, senza nessuna modificazione, se non quella del passaggio dalle dipendenze della Presidenza del Consiglio a quella del Ministero dell'interno dell'Amministrazione degli aiuti internazionali! Il resto è tutto immutato.

Però, sembra a me che nel momento stesso in cui ci si propone un trasferimento dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell'interno della vigilanza sull'Amministrazione, le esigenze da sodisfare per inquadrare l'ente nell'ambito delle competenze proprie del Ministero dell'interno, fossero, come dire, maggiori. Nel senso cioè che se questo ente, con le sue attribuzioni, con le sue competenze, con i suoi compiti, venisse inserito nell'ambito del Ministero dell'interno, che ha altre competenze, altri compiti nel campo dell'assistenza; se l'esigenza fosse stata quella di, come dire, inserire in un quadro più unitario, in una visione più globale il problema dell'assistenza, per migliorarla, renderla più efficace, farla progredire, avrei anche compreso l'importanza del disegno di legge. Invece questo passaggio al Ministero dell'interno non mi dice niente, non ne vedo la utilità. Perché, anzi, la Presidenza del Consiglio, in questo caso verrebbe a rappresentare e, di fatto rappresenta, un po' tutti i Ministeri e quindi tutte le esigenze, tutte le attività e, essendo l'attività di questo ente molto più ampia di quella espressa o realizzata o che comunque è di competenza del Ministero dell'interno, mi sembra che, anzi, la dipendenza dalla Presidenza del Consiglio di questo ente fosse più opportuna ai fini dell'espletamento delle sue funzioni.

Qui, infatti, non vedo alcuna giustificazione a questo passaggio. È vero che il disegno di legge tratta prevalentemente i problemi del personale, però attua anche questo passaggio. Ora, perché viene effettuato quest'ultimo? Quali le ragioni che lo impongono?

Altra osservazione devo muovere. Qui, nel testo del disegno di legge, all'articolo 12, è previsto che in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno sarà ogni anno presentata al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Amministrazione per le Attività assistenziali italiane e internazionali. Nulla in contrario, anzi! Però non si fa riferimento al bilancio dell'Amministrazione stessa.

Ora, una relazione allegata al bilancio del Ministero dell'interno che non faccia anche riferimento alle attività finanziarie, amministrative, economiche, mi sembra una cosa assai strana. Io vorrei sapere, se fosse possibile, se la relazione conterrà anche il bilancio per far si che il Parlamento, possa esercitare su esso il suo controllo, che è un controllo politico più generale su questo Ente, il quale ha una sua autonomia e una dipendenza, solo ai fini della vigilanza del Ministero dell'interno, ma che, ripeto, ha una autonomia completa e totale per le decisioni che esso prende. Pertanto, un controllo politico da parte del Parlamento mi sembra necessario; controllo che, d'altra parte, mi sembra riconosciuto perché, quando si dice, all'articolo 12, che in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno sarà ogni anno presentato al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Amministrazione, si intende dare la possibilità al Parlamento di valutare appunto queste attività.

Per quanto riguarda la parte del provvedimento relativa al personale, avevo intenzione di presentare alcuni emendamenti migliorativi del testo, ma di fronte alle pressioni del personale stesso che prospetta l'urgenza del provvedimento, rinunzierò ad essi. Vorrei però avere alcune spiegazioni che mi confortino nell'adesione che intendo sostanzialmente dare al disegno di legge, così come esso è formulato.

Intanto constato che il numero del personale messo in ruolo è inferiore al numero complessivo dei dipedenti attuali – sia pure a titolo diverso – di questo Ente. Però mi sembra di capire che il numero maggiore di quello previsto complsessivamente di 503 di-

pendenti viene ad essere collocato nei ruoli organici, per il fatto che in un articolo è detto che c'è la possibilità di un collocamento in soprannumero, quindi praticamente oltre il previsto numero di 503. Sarà pertanto un numero superiore certamente (non so di quanto) se tutti i dipendenti attualmente in servizio vengono ad essere sistemati mediante il collocamento in soprannumero. Ma non capisco perché si preferisca collocarli in soprannumero e non addirittura nei ruoli.

Altra questione: c'è all'articolo 4 una norma secondo la quale si viene collocati nel ruolo aggiunto, e non nel ruolo organico, previo giudizio favorevole del Consiglio d'Amministrazione. Ora considerato che si tratta di personale che ha, come minimo, dieci anni di attività e che poteva essere licenziato in ogni momento, perché aveva un contratto di tipo privatistico, se si è ritenuto di tenerlo in servizio senza soluzione di continuità, incaricandolo di svolgere un determinato lavoro, perché prevedere per l'inquadramento, la necessità del giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione? Questa disposizione non mi trova consenziente perché, o il personale in questione è capace, e allora non c'è alcun bisogno di questo giudizio favorevole, oppure è un personale che va selezionato ma in questo caso è necessario ed opportuno che si fissino delle norme precise per quanto riguarda i criteri per il collocamento nei ruoli. Non vedo l'opportunità e la necessità di lasciare al Consiglio d'amministrazione tutta la responsabilità possibile in questa materia.

Nell'articolo 4 infatti, è detto che il Consiglio di amministrazione deve esprimere il giudizio favorevole, ma non è detto sulla base di che cosa. Fissare i criteri in base ai quali il Consiglio di amministrazione avrebbe dovuto esprimere il giudizio sarebbe stata, evidentemente, cosa opportuna.

La seconda questione è questa. All'articolo 7 si stabilisce che le attribuzioni che gli ordinamenti del personale statale demandano ai Capi delle Amministrazioni sono esercitate nei riguardi del personale dell'A.A.I., dal Presidente dell'Amministrazione stessa. Quindi, vengono riconosciute al Presidente dell'ente le stesse attribuzioni che hanno i Capi di amministrazione. Poi si stabilisce che i provvedimenti da esso adottati hanno carattere definitivo!

BERRY, *Relatore*. Questo direi che è vantaggio, anzi! Altrimenti, come si fa il ricorso?

PRESIDENTE. Si stabilisce che non c'è ricorso gerarchico, ma straordinario o giurisdizionale; è per escludere, quindi, una possibilità di ricorso gerarchico.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È per evitare questioni.

BERRY, *Relatore*. Lo stiamo ormai introducendo dappertutto questo principio!

NANNUZZI. All'articolo 9, poi, leggiamo: « Sono istituiti alle dipendenze del Comitato U.N.R.R.A.-Casas appositi ruoli aggiunti..., ecc. ». È un altro comitato di cui non si sa quale sia il consiglio d'amministrazione! L'articolo, comunque, è redatto in modo da far riferimento ad un comitato, anzi un ente, diverso da quello oggetto del disegno di legge, per il quale si pongono norme che contengono soluzioni dei problemi del suo personale in una forma non organica. Intanto questo stesso ente dispone di un determinato personale a carico di un proprio bilancio, ecc. Ora, che c'entra tutto questo con l'A.A.I.?

Inoltre, all'articolo 10 si dà una soluzione alla vessata questione del titolo di studio, purché – si dice – questo personale dei ruoli aggiunti dell'A.A.I., eserciti di fatto funzioni proprie della carriera stessa da almeno due anni. Io, a questo, non sono contrario. Però, per quanto riguarda i ruoli aggiunti mi sembra si sia provveduto in un certo altro modo. Tuttavia qui si dice: purché eserciti di fatto funzioni proprie della carriera stessa da almeno due anni. Ora, da dove deve risultare, chi lo deve decidere, che il personale in questione esercita queste funzioni? Qui, infatti, non si fa riferimento nemmeno al Consiglio di amministrazione.

Nient'altro da aggiungere, signor Presidente!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BERRY, *Relatore*. Evidentemente, signor Presidente, la mia relazione introduttiva, a motivo della sua brevità ha lasciato talune zone d'ombra, cosa che non sarebbe accaduta se non fossimo stati presi dall'urgenza di approvare questo disegno di legge mentre la Camera si accinge a prendere le vacanze estive. Cosa però che non è stata fatta al Senato, dove, invece, a quanto risulta, la discussione è stata lunga e l'esame approfondito. E, anzi, questo precedente dell'altro ramo del Parlamento io ritengo valga ad assolverci!

Le questioni poste dall'onorevole Nannuzzi sono in sostanza queste. Perché l'A.A.I. passa dalla vigilanza della Presidenza del Consiglio a quella del Ministero dell'interno? A questo riguardo bisognerebbe forse rifare un po' la storia della rappresentanza del Go-

verno italiano nei rapporti con l'U.N.R.R.A.. Peraltro è da tener presente che questa amministrazione non ha ancora una propria posizione definita nell'ambito dell'amministrazione centrale dello Stato ed è sprovvista di ruoli organici per altro necessari.

L'A.A.I. sorse dalla trasformazione della delegazione del Governo italiano presso l'U. N.R.R.A., come disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, integrato dalla relativa legge di ratifica 9 aprile 1953, n. 296. Nel citato decreto legislativo veniva precisato che la Presidenza del Consiglio esercitava una vigilanza sulla delegazione italiana per i rapporti con l'U.N.R.R.A. e, di conseguenza, sull'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali. Una vigilanza che io ritengo sia rimasta piuttosto nel vago. Ora, per poter dare un assetto a questa amministrazione, mentre si provvede anche a dotarla di propri organici, si è ritenuto da parte del Governo di trasferire queste competenze dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell'interno. Ciò, allo scopo di dare maggiore unicità alle attività di carattere assistenziale che, come osservava l'onorevole Nannuzzi, viene svolta per altri settori da una direzione generale del Ministero dell'interno. Va osservato per altro, che l'A.A.I. ha un suo carattere peculiare che le deriva sopratutto dalle sue origini e dagli accordi internazionali che hanno dato luogo a questa particolare amministrazione. In sede di riforma generale della pubblica amministrazione dovrà studiarsi quale ulteriore assetto sarà opportuno dare all'amministrazione in questione.

Però io ritengo che, oltre a questi motivi di ordine generale, vi siano due altri motivi che occorre riconoscere e che credo meritino il nostro apprezzamento, e sono quelli cui ha accennato lo stesso onorevole Nannuzzi. È noto che la Presidenza del Consiglio è tuttora un... ministero senza portafoglio, diciamo così quindi, di certo, senza un proprio bilancio. Ora, per poter dare un giudizio sulla attività svolta dall'A.A.I., all'articolo 12 del disegno di legge in esame è, appunto, stabilito che ogni anno viene allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e presentata quindi al Parlamento una relazione su questa attività svolta. Nulla in contrario, aggiungo io, che si trovi modo, attraverso un ordine del giorno, di dire che per relazione sull'attività svolta noi intendiamo non soltanto quella di carattere puramente espositivo, ma anche un conto consutivo e un conto patrimoniale. In ogni caso, io ho qui a disposizione della Commissione, tutti gli elementi che dovrebbero costituire gli allegati di cui dicevo. Che vi sia il bilancio di previsione...

NANNUZZI. Che, poi, è la dimostrazione pratica della attività svolta!

BERRY, *Relatore*. Appunto.

Quindi vi è una prima ragione del trasferimento all'Interno dell'A.A.I. quello che il Parlamento, nell'esaminare il bilancio degli interni, svolga un pieno controllo politico sulle attività dell'Amministrazione Aiuti Internazionali il che non sarebbe tecnicamente possibile ove l'A.A.I. restasse sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.

Vi è anche un altro argomento che merita la nostra considerazione, ed è quello indicato all'articolo 8, in cui si dice che le spese relative al personale di cui alla presente legge, sono erogate dal Ministero dell'interno e rimborsate dall'Amministrazione Aiuti Internazionali. Allo scopo pertanto di dare conto con una magigore esattezza, anche sotto il profilo contabile, si è adottato questo sistema, per cui le spese per il personale vengono impostate nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, e che poi vengono rimborsate dall'Amministrazione Aiuti Internazionali.

NANNUZZI. Se questo personale è stipendiato dal Ministero dell'interno, significa che esso diventa dipendente dello stesso Ministero.

BERRY, *Relatore*. Non è stipendiato dal Ministero dell'interno, perché le somme sono poi riborsate dall'Amministrazione Aiuti Internazionali.

NANNUZZI. Ma allora perché il Ministero paga questi impiegati?

BERRY, *Relatore*. È una partita di giro.

NANNUZZI. Però dal bilancio, essi risultano come degli impiegati, per cui c'è un capitolo di spesa.

BERRY, *Relatore*. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ci sarà un allegato concernente questo personale. Praticamente è una anticipazione che viene fatta all'Amministrazione Aiuti Internazionali e poi rimborsata.

E vi sono tre motivi che giustificano questa norma. Innanzi tutto quello di dare un migliore assetto all'Amministrazione Aiuti Internazionali; in secondo luogo la possibilità di avere uno stato di previsione cui allegare la relazione e il bilancio dell'Amministrazione Aiuti Internazionali e in terzo luogo la possibilità di avere, attraverso questa im-

postazione di spesa, un controllo da parte del Parlamento.

Ma la spesa graverà soltanto fittiziamente sul bilancio del Ministero dell'interno. È una partita di giro che riguarda le spese concernenti il personale.

Ci si domanda, poi, per quale motivo il personale viene inserito nel ruolo organico e anche in sopranumero? A questo riguardo è da tener presente che quasi tutto il personale che presta servizio alle dipendenze dell'Amministrazione Aiuti Internazionali, è stato assunto contemporaneamente nel 1947, quando l'Ente iniziò la propria attività; detto personale è in parte costituito da impiegati di altre amministrazioni e in parte costituito da personale incaricato e dei ruoli aggiunti. Questo personale ha la medesima anzianità e in conseguenza di questo fatto, se non prevediamo la possibilità di consentire che il sopranumero venga a riassorbirsi della metà, avremo in questo organismo un quasi contemporaneo invecchiamento di tutti gli impiegati, che verrebbero ad essere collocati in pensione, con la conseguenza di dover un giorno immettere nell'Amministrazione personale completamente nuovo.

NANNUZZI. Volevo sapere se, con il sistema del sopranunmero, si arriva agli 800 e più impiegati, quanti sono attualmente in servizio, da collocare nei ruoli al compimento dell'anzianità.

BERRY, *Relatore*. Con la solita tecnica che conosciamo del passaggio nei ruoli aggiunti.

NANNUZZI. Quindi di fatto tutti vengono sistemati nei ruoli organici con l'espediente del sopranumero.

BERRY, *Relatore*. Con l'articolo 9 viene ad essere disciplinata, la situazione del personale di ruolo aggiunto.

Anche in questo caso, evidentemente, la relazione è stata troppo succinta e non ha consentito ai colleghi di avere una chiara visione di quella che è la struttura organica del personale dell'Amministrazione Aiuti Internazionali. L'U.N.R.R.A., trasformatasi poi in Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, ha avuto devoluti diversi compiti; tra questi quelli inerenti all'accordo U.N.R.R.A.-tessile che ha terminato la propria attività. Alla stessa Amministrazione sono stati attribuiti dei compiti per l'utilizzazione del fondo-lire e, inoltre, dei compiti nuovi in ordine all'assistenza e al soccorso ai senza tetto, il che diede luogo ad un particolare comitato denominato U.N.R.R.A.-Casas. Questo comitato non pare abbia personalità giuridica e dipende dall'Amministrazione Aiuti Internazionali.

PRESIDENTE. Non ha personalità giuridica?

BERRY, *Relatore*. Non lo so. La legge non lo dice espressamente.

L'A.A.I., per i suoi compiti istituzionali, che sono quelli dell'assistenza varia – refezioni scolastiche, centri ricreativi, scuole materne, istituti educativo-assistenziali, formazione del personale, servizio assistenza ai profughi stranieri, servizio studi, indagini, pubblicazioni di carattere tecnico e di carattere assistenziale, servizio programmi sociali per il Mezzogiorno, distribuzione e controllo dei viveri destinati a due milioni di bambini assistiti, ecc. – consta di un'amministrazione centrale e una periferica. Da essa si è staccata una sezione che è quella del soccorso ai senzatetto e che svolge questa sua attività sotto la direzione del Ministero dei lavori pubblici, laddove l'altra la svolge sotto la direzione della Presidenza del Consiglio per l'azione interna e del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda gli aiuti internazionali. Al Senato è stata presentata una proposta che prevede la trasformazione del Comitato U.N.R.R.A.-Casas. Lo stesso Senato, tuttavia non ne tenne conto allorché discusse il provvedimento che abbiamo in esame, nel cui testo originario presentato dal Governo non era prevista la sistemazione del personale dipendente dall'U.N.R.R.A.-Casas che, ripeto, svolge una sua attività peculiare. Tenne però ad inserire la norma di cui all'articolo 9 e ciò per far fronte e risolvere la questione di alcuni impiegati. Una novantina di questi, infatti, prestano servizio presso l'U.N.R.R.A.-Casas e sono iscritti nei ruoli aggiunti dell'A.A.I. Essi hanno ora la possibilità – l'articolo 9 lo dice chiaramente – di optare o per conservare l'attuale posizione di impiegati dei ruoli aggiunti dell'A.A.I. o per il trasferimento nei ruoli aggiunti previsti in questa legge per il Comitato U.N.R.R.A.-Casas.

NANNUZZI. Non hanno alcuna convenienza se non hanno la prospettiva di essere, quindi, inquadrati nei ruoli organici. Dar loro una prospettiva significa prevedere un ruolo organico anche per l'U.N.R.R.A.-Casas.

BERRY, *Relatore*. Infatti, la proposta Amigoni questo prevede. Non so quale sia l'orientamento nei riguardi di questa proposta, comunque è un problema, questo, che non è stato ancora esaminato e quindi definito. È certo però che il personale che attualmente presta servizio per l'A.A.I., ma presso l'U.N.R.R.A.-Casas, non ha possibilità di trovare

una sistemazione nell'ambito dell'A.A.I. perché si tratta di personale che svolge compiti del tutto diversi da quelli dell'assistenza svolta dal personale dell'A.A.I.

Comunque, allo scopo di evitare disparità di trattamento fra le due categorie di personale, nell'altro ramo del Parlamento, è stata proposta la creazione di ruoli aggiunti nei quali, appunto, potrà trovare sistemazione il personale dell'U.N.R.R.A.-Casas. Questo personale dipende genericamente dall'A.A.I. anche se, in effetti, presta servizio per la prima o la seconda giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas.

NANNUZZI. Dopo che saranno istituiti i ruoli, come sarà pagato?

BERRY, *Relatore*. Con i fondi a disposizione della prima e della seconda giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas, non del Ministero dell'interno. Per l'U.N.R.R.A.-Casas infatti, non c'è trasferimento al Ministero dell'interno, non c'è nulla di nuovo rispetto alla situazione attuale; salvo che per le disposizioni dirette a far sì che la precarietà attuale del rapporto d'impiego venga superata coll'immissione dei suddetti impiegati nei ruoli aggiunti che si istituiscono con l'articolo 9 del presente disegno di legge.

Un'altra osservazione si riferiva al contenuto dell'articolo 10. Dirò che l'entità numerica del personale ivi indicato è assai modesta: 15 persone, per le quali si è resa necessaria questa norma che è stata introdotta nel testo dall'altro ramo del Parlamento, proprio per evitare disparità fra personale dei ruoli aggiunti e personale assunto ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 296, che all'articolo 3 prevedeva potessero esser dati, per esigenze di servizio, incarichi per le funzioni di esperti. Il personale assunto in base a questa disposizione – articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 296, – ha avuto la possibilità di conseguire la sistemazione in base al titolo di studio posseduto, e le mansioni effettivamente svolte, laddove il personale dei ruoli aggiunti questa possibilità non ha avuto. Per evitare disparità di trattamento, così come noi abbiamo fatto recentemente per il personale dell'Ispettorato della motorizzazione civile, anche per costoro, in via transitoria, viene consentito di conseguire la sistemazione nei ruoli aggiunti in base al titolo di studio e alle mansioni effettivamente esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno due anni. È evidente che tutta la questione del personale dipende dal Consiglio di amministrazione; è inutile farne riferimento. Per quanto riguarda la questione dell'articolo 4 abbiamo un comitato...

NANNUZZI. E gli operai?

BERRY, *Relatore*. Sono collocati nei ruoli aggiunti, su giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. La norma del Senato...

PRESIDENTE. Pregherei per quanto riguarda le osservazioni sui singoli articoli di farle in sede di esame degli articoli stessi.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dopo una relazione così approfondita ed esauriente quale è quella che è stata fatta su questo disegno di legge dall'onorevole Relatore credo di poter aggiungere ben poco. Ho l'impressione che, a proposito dell'A.A.I. si potrebbe ricordare quel filosofo il quale diceva: in principio era il fatto! Perché, questa Amministrazione è sorta nel 1945, nell'immediato dopoguerra, con quella che era allora la situazione interna ed internazionale e nessuno si preoccupò non dico di darle una configurazione con una rigorosa visione giuridica, ma una sistemazione organico-amministrativa. Cominciò il fatto! Cominciò a funzionare un certo ufficio e poi crebbe andando avanti nel tempo. Questa Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali che ha sempre conservato questa definizione, ha quindi visto svilupparsi i propri compiti. I relativi decreti legislativi sono citati nella relazione governativa che presentava il disegno di legge al Senato: decreto legislativo 19 settembre 1957, n. 1006, integrato dalla relativa legge di ratifica 9 aprile 1953, n. 296.

Quest'Amministrazione ha sempre avuto una sua autonomia amministrativa e finanziaria. Come fu che nacque alle dipendenze della Presidenza del Consiglio?

Forse per quei rapporti che aveva con l'interno e con l'estero. Così, finora è vissuta un po' stranamente. Mi pare sia un passo logico quello di enuclearla dalla Presidenza del Consiglio, la quale ultima non ha compiti di amministrazione attiva. La Presidenza del Consiglio dei ministri, infatti, secondo la Costituzione, deve coordinare, promuovere l'unità di indirizzo. Quindi, è opportuno enucleare questa Amministrazione per inserirla, invece, in quel quadro che più è conforme alla sua natura, cioè il Ministero dell'interno.

E qui, all'articolo 1 è detto: L'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.), è trasferita, con l'attuale ordinamento e le attuali attribuzioni, al Ministero dell'interno.

Senza trasformarla, cioè, è stata trasferita dalla Presidenza del Consiglio presso il Ministero dell'interno. Si è tenuto altresì alcuna variazione della struttura della nostra Amministrazione dell'interno.

La parte relativa al personale è stata quella che al Senato è stata discussa con maggior passione, direi, sia per le pressioni che sono venute dal personale stesso – che ad un certo punto minacciava anche uno sciopero – sia per gli interventi degli impiegati dell'U.N.R.R.A.-Casas. Il Senatore Zotta, relatore al Senato sul disegno di legge, ha studiato i problemi con gran cuore, da esperto qual egli è in materia impiegatizia e, alla fine, con pienissima soddisfazione del personale interessato è stato approvato questo testo.

L'U.N.R.R.A.-Casas è un organo dell'Amministrazione aiuti internazionali. È un organo tecnico-amministrativo che, a mio avviso, dovrebbe essere posto sotto la vigilanza del Ministero dei lavori pubblici. E questi ruoli transitori aggiunti sboccheranno nei futuri ruoli organici.

Per quanto riguarda l'articolo 12, fui proprio io a suggerirne il testo al Senato. E ho ricalcato pienamente quanto si dispose per il C.O.N.I., in merito alla presentazione appunto della relazione.....

NANNUZZI. Bisogna stare molto attenti, perché questo è un Ente che ha 35 miliardi di dotazione e un'altra serie di miliardi che vengono assegnati per le attività assistenziali dal Ministero del tesoro.

BISORI, *Sottosegretario di Stato agli interni*. La relazione, per sua natura, dovrà valersi di dati positivi.

Raccomando pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo, e, se qualche dubbio dovesse restare, è meglio non penetrare troppo nei misteri della legge !

NANNUZZI. Avrei voluto proporre di modificare una serie di articoli in senso positivo, migliorando la legge nella sua strutturazione e nel suo contenuto. Dato che le pressioni sono tali e tante che sembra che tutti ci si accontenti della legge così come è formulata, perché altrimenti essa dovrebbe ritornare al Senato, rinuncerò agli emendamenti che avevo in animo di proporre.

PRESIDENTE. Dato che l'onorevole Nannuzzi ha fatto questa dichiarazione, debbo dire, come Presidente, che dal punto di vista tecnico, non posso dare il mio consenso a questo disegno di legge. Non è certamente questo un sistema di legiferare che ci faccia onore. È doveroso dirlo, anche se sarà la mia *vox clamantis in deserto !*

Passiamo agli articoli.

Agli articoli 1, 2 e 3 non ci sono osservazioni e, non sono stati presentati emendamenti. Li porrò pertanto successivamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.) è trasferita, con l'attuale ordinamento e le attuali attribuzioni, al Ministero dell'interno.

(*È approvato*).

ART. 2.

I ruoli organici del personale dell'A.A.I. sono stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 3.

Nella prima attuazione della presente legge, e comunque non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, i posti stabiliti per ciascuna carriera, escluso quello di Direttore generale, per il cui conferimento valgono le norme dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni sullo statuto del personale civile dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere ricoperti mediante trasferimento, nei ruoli medesimi, del personale di ruolo organico delle Amministrazioni dello Stato, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti comunque servizio presso l'A.A.I. da almeno cinque anni.

Il trasferimento è disposto, a richiesta dell'A.A.I. e con il consenso dell'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione di appartenenza dell'impiegato.

Gli impiegati trasferiti conservano nel nuovo ruolo la qualifica, nonché l'anzianità di carriera e di qualifica, possedute nel ruolo d'origine.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, ratificato con modificazioni con la legge 9 aprile

1953, n. 296, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli uffici periferici dell'A.A.I. alla data del 31 dicembre 1961, che abbia compiuto o compia un periodo di servizio lodevole e ininterrotto di anni 6, è collocato, a domanda, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione medesima provenienti dai ruoli transitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 834.

Il periodo di servizio indicato nel precedente comma è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e le categorie equiparate, e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Il collocamento ha luogo nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e alle funzioni effettivamente esercitate. Esso è disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione e con effetto dalla data nella quale sia maturata la prescritta anzianità di servizio.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva si prescinde dal possesso del titolo di studio.

La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianità di servizio, o, qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due mesi da tale data ».

NANNUZZI. Non sono d'accordo circa la formulazione di questo articolo laddove prescrive che il personale che abbia compiuto o compia un periodo di servizio lodevole e ininterrotto di sei anni è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, nei ruoli aggiunti.

PRESIDENTE. Il giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione e il modo come sono state svolte le mansioni oltre che il dato obiettivo dei sei anni di servizio mi sembrano criteri giusti per poter operare l'inquadramento.

Si deve far riferimento necessariamente a questi requisiti, per disciplinare il caso che qualche impiegato abbia avuto, per esempio, delle punizioni.

Con questo chiarimento pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

Effettuati i trasferimenti di cui all'articolo 3, il personale già inquadrato nei ruoli aggiunti della A.A.I., ad eccezione di coloro che si avvalgano della facoltà di cui al primo comma dell'articolo 9 e quello che nei ruoli stessi sarà inquadrato in applicazione dell'articolo 4, sono trasferiti nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli organici dell'Amministrazione medesima, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle singole qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati collocati in ciascuna di esse ai sensi del precedente articolo 3 e secondo l'ordine di inquadramento nei ruoli aggiunti.

Il collocamento nei ruoli organici del personale di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle vacanze successive.

(*È approvato*).

ART. 6.

I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui all'articolo 3, si rendano disponibili entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario e primo archivista, son ricoperti mediante concorsi per esami e per titoli, da svolgersi con le modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per l'interno.

A detti concorsi possono partecipare gli impiegati di ruolo ordinario o aggiunto dell'A.A.I., in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano maturato l'anzianità richiesta dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, valutandosi come utili ai fini dell'ammissione ai concorsi stessi, oltre al servizio prestato nei ruoli ordinari od aggiunti, anche il servizio prestato anteriormente presso l'A.A.I. in modo ininterrotto e lodevole e nell'esercizio di funzioni corrispondenti a quelle della carriera di appartenenza.

(*È approvato*).

ART. 7.

Le attribuzioni che gli ordinamenti del personale statale demandano ai Capi delle Amministrazioni sono esercitate, nei riguardi del personale dell'A.A.I., dal Presidente dell'Amministrazione medesima.

I provvedimenti da esso adottati hanno carattere definitivo e sono soggetti, nei casi previsti dalla legge, alla registrazione della Corte dei conti.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le spese relative al personale di cui alla presente legge, escluso quello di cui all'articolo 9, sono erogate dal Ministero dell'interno e rimborsate dall'A.A.I.

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono istituiti appositi capitoli sui quali vengono eseguiti i pagamenti delle spese suddette.

Nello stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo con lo stanziamento corrispondente al complesso degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa, al quale l'A.A.I. verserà i previsti rimborsi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 9.

Sono istituiti alle dipendenze del Comitato U.N.R.R.A.-Casas appositi ruoli aggiunti nei quali sono collocati, a domanda, conservando le rispettive qualifiche e anzianità gli impiegati addetti ai servizi centrali e periferici del Comitato attualmente inquadrati nei ruoli aggiunti dell'A.A.I.

Nei ruoli aggiunti del Comitato U.N.R.R.A.-Casas è collocato, a domanda, con le stesse norme e alle stesse condizioni di cui al precedente articolo 4, il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, ed in servizio presso io Comitato medesimo alla data del 31 dicembre 1961.

La spesa per il personale di cui sopra è a carico del Comitato U.N.R.R.A.-Casas.

(*È approvato*).

ART. 10.

Il personale dei ruoli aggiunti dell'A.A.I. che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato in carriera inferiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto può ottenere, a domanda da presentare entro 30 giorni dalla data anzidetta, il collocamento nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, purché eserciti di fatto funzioni proprie della carriera stessa da almeno due anni.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il servizio prestato presso l'A.A.I. e presso il Comitato U.N.R.R.A.-Casas anteriormente alla nomina in ruolo del personale di cui agli articoli 4 e 9 della presente legge può essere riscattato ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le norme stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(*È approvato*).

ART. 12.

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno sarà ogni anno presentata al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Amministrazione per le Attività assistenziali italiane ed internazionali.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la tabella a cui non sono stati presentati emendamenti.

TABELLA DEI RUOLI ORGANICI DELL'A. A. I.

Carriera direttiva

Direttore generale	1	
Ispettore generale	5	
Direttore di divisione.	15	
Direttore di sezione	65	
Consigliere di 1ª classe	80	
Consigliere di 2ª classe		
Consigliere di 3ª classe		
	166	166

Carriera di concetto

Segretario capo	4	
Segretario principale	16	
Primo segretario	40	
Segretario Segretario aggiunto Vice Segretario	85	
	145	145

Carriera esecutiva

Archivista capo	2	
Primo archivista	10	
Archivista Applicato Applicato aggiunto	150	
	162	162

Carriera ausiliaria

Commesso capo	—	
Commesso	3	
Usciere capo Usciere Inserviente	27	
	30	30
		503

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Pitzalis ed altri: Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola (3289).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Pitzalis, Franceschini, Baldelli: « Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola ».

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole sul nuovo testo che, si rammenterà, era stato a noi sottoposto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Relatore, onorevole Berry, al quale chiedo senz'altro se ha nulla da aggiungere a quanto è stato detto nella precedente seduta.

BERRY, *Relatore*. No, signor Presidente. La nostra decisione di inserire all'articolo 1 il riferimento ai magazzinieri delle scuole e degli istituti professionali ha trovato il consenso della Commissione Bilancio, per cui possiamo senz'altro procedere, penso, all'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 nel testo originario della proposta di legge:

« Il coefficiente iniziale previsto per gli applicati di segreteria e per gli aiutanti tecnici delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica è elevato, dal 1° ottobre 1961, da 157 a 180 ».

Il Relatore propone di sostituirlo con il seguente:

« Il coefficiente iniziale di stipendio previsto per gli applicati di segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica, per gli aiutanti tecnici degli istituti e delle scuole d'istruzione classica, scientifica e magistrale, per i magazzinieri delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale è elevato, dal 1° luglio 1962, da 157 a 173 ».

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2 il cui testo è suggerito dalla Commissione Bilancio, che subordina il parere favorevole al suo accoglimento:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63, previsto in lire 143 milioni, si provvede con una corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 7, 81, 111 e 228 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dalla V Commissione (Bilancio) di cui ho testé dato lettura.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegno di legge:

« Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) » (3969):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

PITZALIS ed altri: « Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola » (3289):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baroni, Berry, Bozzi, Bucciarelli Ducci, Caprara, Carcaterra, Casalinuovo, Biasutti, Corona Achille, Cossiga, D'Onofrio, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Nannuzzi, Piccoli, Resta, Rocchetti, Santarelli Enzo, Tesauro, Tozzi Condivi e Zurlini.

La seduta termina alle 12,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI